

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE specializzata in materia di impresa**

**n. 7811/2023 r.g.**

Il giudice, sciogliendo la riserva del 13/7/2023,  
nel procedimento cautelare ex art. 2476 comma 3 c.c. promosso da

**D \_\_\_\_\_ S.R.L., C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_**

con l'avv.

Ricorrente

contro

**F \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)**

**Z \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_),**

con l'avv.

**1 s.r.l., c.f.: \_\_\_\_\_, in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. Paolo**

**Dal Soglio**

difesa in proprio

Resistenti

pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

D **(d'ora in poi D \_\_\_\_\_)** è socia unica di 1 s.r.l. **(d'ora in poi 1 \_\_\_\_\_)**;  
soci di D sono Z \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_, e R \_\_\_\_\_ è  
usufruttuaria pro parte sulle quote \_\_\_\_\_;  
amministratori di 1 sono Z \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_ **(d'ora in poi Z \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_)**.  
D preannuncia azione da esercitare quale socia di 1 ex art. 2476 commi 2 e 3 c.c. contro  
i due amministratori di 1 \_\_\_\_\_, con domande di revoca e di risarcimento del danno; inoltre domanda



volta a revocare i diritti particolari spettanti a Z: e F quali suoi soci; chiede provvedimenti anticipatori delle revoche indicate.

E' stato nominato curatore speciale di I. l'avv. Dal Soglio, stante il conflitto di interessi fra i revocandi amministratori e la società, litisconsorte necessario in relazione alle domande proposte ex art. 2476 c.c., e che essi, quali unici amministratori, sarebbero altrimenti chiamati a dover difendere nel medesimo giudizio in cui si discute della loro *mala gestio*.

La domanda di revoca dei diritti particolari del socio, avendo ad oggetto i diritti di Z e F quali soci di D, non vede, radicalmente, legittimazione passiva di I.

I diritti particolari dei soci sono fatto endosociale di D. Tali diritti, conformemente all'art. 2468 c.c., trovano fonte nello Statuto di D, e le norme di statuto che li prevedono regolano solo i rapporti sociali di D; pertanto, come si tratterà più oltre, essi sono destinati a spiegare effetti al di fuori della sfera di D eventualmente solo di fatto. Secondo legge e statuto, tali diritti sono revocabili solo con il consenso di tutti i soci. Si tratta di diritti di fonte contrattuale, consacrati nello statuto, e non viene neppure allegato (né si individua) quale strumento possa abilitare il giudice a intervenire sui patti sociali, revocandone una parte, per il solo fatto che di tale strumento, in tesi, si è fatto abuso. Non appare corretta l'unica ricostruzione giuridica proposta, quella che inquadra nel mandato il rapporto fra soci che farebbe sorgere i diritti particolari, e invoca l'abuso quale causa di revoca (1723 c.c.): i titolari di diritti particolari non sono incaricati di esercitare una funzione per conto degli altri soci (e neppure per conto della società), ma sono titolari di tali diritti in proprio.

Tanto va affermato secondo la ragione più liquida, stante la sede cautelare, prescindendo allo stato dalla valutazione circa l'eventuale litisconsorzio necessario con tutti i soci di D per la decisione sulla domanda cautelare.

Venendo alla materia della revoca degli amministratori – qui richiesta come strumento cautelare sia rispetto ad una analoga pronuncia di merito, di cui si vogliono anticipare gli effetti, sia rispetto alla domanda risarcitoria - deve svolgersi l'indagine sulla sussistenza di gravi irregolarità gestorie, che – come è sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso – siano foriere di danno alla società.

Lo Statuto di D assegna a F e Z: i diritti particolari di rilevante importanza.

L'art. 9bis, contenuto nel titolo III (*Decisioni dei soci – Assemblea*) riserva a Z e F:

- la nomina degli amministratori delle controllate (in ragione di metà a ciascuno, con regole particolari in caso di organi a numero dispari, che qui non interessano)
- la determinazione del compenso e del trattamento di fine mandato degli amministratori delle controllate: questo diritto deve essere esercitato di comune accordo;
- la revoca degli amministratori delle controllate, anch'essa da decidere di comune accordo;



- il potere di veto su varie decisioni relative alle controllate

Si legge poi che “Per effetto della riserva, i legali rappresentanti della società compiranno tutti gli atti (o si asterranno dal compierli) idonei ad attuare pienamente la volontà manifestata dai soci, ed, in particolare, dai soci F e Z. L'organo amministrativo della società ha il dovere di sottoporre tempestivamente ai soci le decisioni loro riservate”

Queste le circostanze dedotte da D :

- in data 13/12/2021 F e Z comunicavano a D la loro determinazione del compenso per gli amministratori di I (loro stessi) in euro 700.000; ma all'assemblea di I indetta allo scopo, 16/12/2021, D si asteneva dal voto, e dunque tale compenso non veniva approvato;

- Z e F convocavano allora direttamente la assemblea di D per il 29/12/2021, ed ivi, quali unici presenti e titolari di una quota complessiva del 37,5%, deliberavano di ratificare il compenso determinato il 13/12, e delegavano F a rappresentare D nelle assemblee soci di I aventi ad oggetto la determinazione del compenso degli amministratori;

- il 30/12/2021 alla assemblea dei soci di I F interveniva quindi in rappresentanza di D e votava approvando il compenso amministratori deciso da F e Z: quali soci di D (dal verbale, doc. 22 resistenti F. e Z., si evince che F in tal sede compariva come presidente del CdA e assumeva la presidenza dell'assemblea; che egli compariva anche come delegato del socio unico D ; e che infine compariva, in videocollegamento, rappresentato dalla dr. , quale socio di D ; mentre Z compariva come amministratore delegato, operava come segretario, e compariva in videocollegamento quale socio di D , rappresentato dall'avv. ); il doc. 9 allegato al ricorso, che non contiene il verbale assembleare ma quello del CdA di I dello stesso giorno, mostra che Z e F , sulla scorta del deliberato assembleare, si ripartivano poi la attribuzione della somma complessiva in ragione di metà ciascuno;

- un lodo arbitrale su procedimento incardinato dalla usufruttuaria di quote , e pronunciato fra le parti e D: , deliberato il 27/3/2023 e divenuto definitivo per acquiescenza, dichiarava invalide ambedue le decisioni 13/12 e 29/12;

- prima della pronuncia del lodo, i soci Z e F comunicavano a D la loro decisione del compenso degli amministratori di I per gli anni 2022, 2023, 2024 in euro 700.000 annui, con pagamento del 2013 e del 2024 in rate trimestrali;

- il 3/3/2023 il CdA di I vedeva i medesimi Z e F partecipare, oltre che personalmente come amministratori di I , anche quali soci di D mediante rappresentanti



in videocollegamento ( ); qui i loro rappresentanti quali soci venivano invitati, dalle due persone fisiche Z e F nella veste di amministratori, ad esercitare i loro diritti particolari quali soci di D , ed una volta indicato dai due rappresentanti dei soci di D il compenso degli amministratori di I , quale già comunicato a D il 24/2, il presidente del CdA F invitava il CdA a riceverlo, il che subito seguiva; dal verbale si legge che – non già prima della decisione del CdA, ma dopo - il presidente del Collegio sindacale invitava il CdA a convocare l'assemblea dei soci quale solo soggetto legittimato a determinare i compensi, affinché *“in tale sede i signori F e Z - nella loro veste di soci di D, e nell'esercizio dei particolari diritti ai medesimi attribuiti dall'art. 9-bis de vigente statuto sociale del socio unico D. S.r.l. – possano determinare i compensi e il trattamento di fine mandato degli amministratori di I S.r.l.”*; a ciò seguiva la proposta del delegato di Z di considerare già in essere l'assemblea dei soci, per la presenza dei titolari del diritto particolare , del CdA e del Collegio sindacale; al che il Collegio sindacale, dopo avere segnalato la opportunità che i compensi 2022, 2023 e 2024 fosse supportata da budget con evidenza dei flussi attesi, conveniva a che si verbalizzasse separatamente la seduta assembleare quale proposta;

- il 3/4/2023, nella assemblea soci di I , D , come dichiara la sua difesa, manifestava voto negativo, che però non veniva verbalizzato; votavano invece il compenso all'organo amministrativo, e risulta dal verbale, F e Z , presenti quali soci di D esercenti il loro diritto particolare, nelle persone dei loro rappresentanti; i due presenziavano come componenti del CdA e rispettivamente Presidente e segretario;

- successivamente alla conoscenza del lodo, il Collegio sindacale si attivava sia nella persona del sindaco con richiesta agli amministratori di restituire le percezioni 2021; sia come organo nella relazione al bilancio 2021, censurando poste afferenti tale compenso e il trattamento di fine mandato; sia ex art. 2408 c.c., su denuncia della socia D , quando evidenziava i fatti del 3/3/2023 e del 3/4/2023, rilevando la non correttezza della delibera assembleare, che aveva dato per approvato il compenso sulla scorta del voto di Z. e F. , e infine dichiarando di avere invitato gli amministratori a tenere conto del lodo, modificando la bozza di bilancio e sospendendo la erogazione degli emolumenti di cui alla delibera 3/4/2023.

Sulla scorta di tali fatti la ricorrente D lamenta reiterate violazioni dei doveri gestori da parte dei resistenti, anche per l'ammontare eccessivo e dunque abusivo del compenso, tale ritenuto, per il 2021, dallo stesso lodo, che aveva speso molta parte della sua motivazione per la stima del valore ritenuto congruo, ivi indicato in misura inferiore ad euro 100.000. Prospetta anche il reato di cui all'art. 2636 c.c.



Su tali addebiti, i resistenti, sinteticamente, lamentano che il dissidio sociale che si pone a monte della vicenda, e la conseguente inerzia di D nel dare adempimento ai suoi doveri conformativi, di cui all'art. 9bis dello Statuto, alle decisioni dei due soci aventi diritto, li aveva privati, già nel 2021, di ogni emolumento per l'onerosa attività di amministratori di I : in tale società, che a differenza di D , mera *holding*, è società operativa, essi svolgono compiti anche dirigenziali, e svolgono l'attività precedentemente affidata ad un procuratore. Rivendicano la correttezza del loro operato, allegando la conformità del loro intervento nelle assemblee di I ad una pluriennale prassi, che pone rimedio al mancato coordinamento fra gli statuti delle due società nel dare adempimento allo scopo sostanziale, a suo tempo già delineato dall'originario fondatore del gruppo, e esplicitato nello statuto di D , di riservare ad alcuni soci diritti particolari e la conduzione dell'attività della partecipata operativa. Deducono la inopponibilità a sé medesimi, quali litisconsorti pretermessi, del lodo. Argomentano, con relazione peritale, sulla congruità del compenso da loro indicato, anche confrontato con quello degli amministratori della controllante. Contestano che quanto loro addebitato configuri illecito gestorio.

Il curatore speciale si è appuntato sulla condotta dei resistenti all'interno di I , e sull'aver i resistenti preteso di rappresentare, senza averne titolo, D quale socia nell'assemblea di I , al 30/12/2021 e poi al 3/4/2023, per la deliberazione dei compensi; e ha ritenuto che tali condotte costituiscono atto gestorio, in quanto strumentali a stabilizzare i pagamenti dei compensi agli amministratori, loro medesimi, con impatto sulle risorse della società.

L'indagine sulle condotte che possano essere di tale gravità da determinare la revoca degli amministratori di una società si deve concentrare sulle condotte che essi tengano nella gestione, in senso lato, della società medesima.

Pertanto, come ha ben esposto il curatore speciale, non rileva (se non come mero sfondo) la eventuale violazione, da parte dei resistenti, delle regole di D , o delle norme di legge riguardo a D .

Quanto di verosimile è nella espositiva dei resistenti, e che dà la sostanza e spiega, ma non giustifica, le loro condotte, è il fatto che essi hanno svolto attività gestoria, peraltro qui non oggetto di censure di sorta, in I , e che il dissidio all'interno del corpo sociale della controllante, non amministrata dai medesimi, rende quest'ultima dal 2021 inerte a dare corso alle decisioni che farebbero loro conseguire un (qualunque) compenso. Essi inoltre si appoggiano ad una prassi pregressa, evidentemente ben tollerata in epoche di pieno accordo fra i soci della controllante, per la quale essi stessi intervenivano nelle assemblee di I determinando direttamente, nel silenzio del rappresentante di D , pur presente, il loro compenso quali amministratori di I .



Non occorre qui indagare se il diritto particolare dei soci in D debba esplicitarsi in forma assembleare, come ritenuto nel lodo, o possa anche esprimersi con determinazione extra assembleare, come ritenuto dal giudice cautelare di questa Sezione, che, anteriormente al lodo, aveva sospeso la delibera di D del 29/12/2021 nella parte in cui delegava F a rappresentare D in assemblea di I.

Ciò che occorre rilevare è che D e I sono società distinte, ciascuna delle quali obbedisce alle proprie regole, e, qualunque diritto particolare spetti ai soci di D, in nome di esso non si possono scardinare le regole di funzionamento di I.

Se in D, come è previsto nel suo statuto, due soci avevano il potere esclusivo di determinare gli organi amministrativi di I, e anche di determinare il loro compenso, tale determinazione rimaneva fatto interno a D, e spettava agli organi di questa di agire in adempimento allo statuto, come dice lo stesso art. 9bis. Esercitato dunque il diritto particolare da parte dei due soci, era compito dell'organo amministrativo di D dare luogo all'intervento nella assemblea di I di un suo legale rappresentante (2475bis c.c.) che votando il compenso degli amministratori di I secondo le indicazioni dei due soci aventi diritti particolari in D desse adempimento alla prerogativa loro speciale. Eventuali distorsioni nei rapporti endosociali di D a questo proposito andavano affrontati mediante gli strumenti che riconducessero a regola la vita sociale di D, non già distorcendo a sua volta la vita sociale di I.

Il mancato adempimento da parte dei legali rappresentanti di D al disposto dell'art. 9bis dello statuto non è quindi surrogabile da interventi dei due soci di D, come tali, nelle assemblee o nel CdA di I. In I vigono le regole di legge e del proprio statuto, per le quali il compenso degli amministratori è deliberato dall'assemblea e ripartito eventualmente fra di essi dal CdA. Né spetta ai soci della controllante intervenire ai CdA della controllata, e tanto meno è corretto che questo "recepisca" come fece il 3/4/2023, il deliberato ivi indicato dai due soci della controllante riguardo al proprio compenso (nelle assemblee 30/12/2021 e 3/4/2023, e al CdA 3/3/2023 Z e F si sdoppiavano anche fisicamente, essendo presenti quali soci in persona di rappresentanti: il che rende tangibile, e non affidata alla mera dichiarazione di rivestire più funzioni, la indebita presenza di soggetti non legittimati alle rispettive sedute; soggetti che peraltro vennero richiesti di esprimere i loro voleri o il voto, gli uni e l'altro recepiti dagli organi di I.)

Per quanto riguarda gli interventi dei soci di D nella assemblea del 3/4/2023, si tratta di fatti che contraddicono platealmente le regole di I; ciò di cui erano e dovevano essere perfettamente consapevoli i medesimi Z e F quali amministratori, e inoltre rispettivamente quale presidente e segretario dell'assemblea del 3/4/2023; essi tuttavia avallavano la presenza, e, nell'assemblea, addirittura il voto dei due soci di D, del tutto incuranti della presenza di un



delegato di D (l'avv. ) il cui voto, sia stato espresso come negativo e non verbalizzato (come assume la ricorrente) o sia stato non espresso, come risulta dal verbale, fu ritenuto dal presidente perfettamente surrogabile dal voto dei due soci di D , estranei alla compagine di 1895, tanto da dichiarare e fare verbalizzare come approvato il compenso sulla scorta dei voti dei due.

Per quanto riguarda la assemblea del 30/12/2021, il lodo, che i resistenti ritengono ad essi non opponibile quali litisconsorti necessari pretermessi, argomenta in modo condivisibile circa il fatto che l'espressione del diritto particolare dei due soci di D , una volta manifestato, costituisce comunque espressione deliberativa dei soli soci aventi diritto a decidere sul punto, e diventa atto proprio della società, come un atto assembleare, e dunque può essere impugnato alla pari di una qualunque delibera dei soci. Se così è, l'impugnazione vede come parti solo la società dal lato passivo, e il socio interessato dal lato attivo: per il che la tesi del litisconsorzio necessario dei due resistenti, e dunque della irrilevanza della pronuncia nei loro confronti, in quanto resa trascurando la loro necessaria partecipazione, non appare fondata. L'impostazione giuridica del lodo, fra l'altro, assicura anche spazio perché i soci non titolari dei diritti particolari possano fare valere l'eventuale abuso dei diritti sociali da parte dei soci che li vantano, impugnando anche una determinazione che non sia avvenuta nella forma di una delibera assembleare, particolarmente quando essa sia contrassegnata da abuso sostanziale, dovendosi così negare fondamento anche alla prospettazione dei resistenti, per cui solo il socio che avesse avuto diritto a votare sulle questioni potesse impugnare la deliberazione di cui all'art.9bis dello statuto. Il rispetto della buona fede nella esecuzione del contratto, che deve aversi anche nel contratto sociale, impone che i soci possano chiedere tutela contro gli abusi degli altri soci, anche commessi nell'esercizio di diritti particolari, che agli impugnanti personalmente non spettano, in quanto anche l'esercizio di tali diritti influenza l'esecuzione del contratto sociale e gli interessi di tutti i soci. In particolare la determinazione dei compensi degli amministratori della controllata ridonda sulla controllante, socia unica, incidendo sul risultato di esercizio, sul valore della partecipazione e sugli utili distribuibili in I . Deve qui precisarsi che il lodo vincola i resistenti quali soci di D , ma non è stato pronunciato nei confronti di I e dei suoi organi: tuttavia esso ha tolto validità agli atti di D – che dunque oggettivamente non più appartengono al mondo giuridico - esponendo fatti ed esprimendo ragioni che possono essere richiamate qui, nella verifica delle ragioni di revoca degli amministratori di I , come elemento di valutazione.

Ora, F era ben consapevole, al 30/12/2021, che la propria delega a rappresentare D in quella seduta era il frutto di una delibera invalida: la delega infatti era stata data al medesimo in una seduta sociale di D (29/12/2021) nella quale non si era neppure raggiunto



il quorum costitutivo e deliberativo, come già ritenuto nel lodo; ciononostante, votò, e per quello che riguarda l' , quale Presidente dell'assemblea permise che un soggetto non validamente delegato votasse per D ; oltre che due soci di D presenziassero ed esprimessero il loro volere quanto al compenso degli amministratori di l' .

Nel CdA del 30/12/2021 Z e F recepirono poi e suddivisero il compenso votato indebitamente; e similmente nel CdA del 3/3/2023, con in più l'ammissione diretta dei soci di D a esprimere il loro volere sul punto, in quel caso il CdA direttamente "recependo" tale volere, salvo poi indire l'assemblea per il voto sul punto, per insistenza del Collegio sindacale.

I due amministratori dunque in più occasioni: hanno permesso l'ingresso e l'espressione di voti e determinazioni in organi di l' (CdA e assemblea) di soggetti non legittimati, dando poi seguito ai voti e alle richieste di questi con i pagamenti dei compensi non correttamente deliberati, di contro alla regola che abilita, fra l'altro, ciascun amministratore ad impugnare delibere illegittime (2497ter c.c.) e che dunque esclude la copertura assembleare agli atti gestori di adempimento di delibere illegittime.

In più, F, quale presidente dell'assemblea, per due volte (per quello che è oggetto di doglianza) ha piegato la propria funzione di presidente dell'organo, che gli derivava dalla sua funzione di Presidente del CdA, ad avallare deliberazioni assunte con il voto di soggetti che egli ben sapeva non essere legittimati, al fine di ottenere benefici ai componenti dell'organo amministrativo. Per quanto la funzione di presidente dell'assemblea non abbia stretta natura gestoria, tuttavia l'amministratore che rivestendola in ragione della sua carica ne faccia uso quale strumento di mala amministrazione, compie un atto da ritenersi *lato sensu* gestorio illecito. Dovendosi poi indagare la illiceità intrinseca del compenso deliberato, e quindi il danno potenziale dell'atto, va osservato che – potendosi in questa sede fare riferimento alle considerazioni del lodo quanto alla abnormità del compenso 2021, e dovendosi tenere presente che il compimento di attività ulteriori a quelle di amministratori, allegate dai resistenti, sono state contestate - in effetti, sulla scorta dei rilievi del Collegio sindacale del 3/3/2023, l'avallo, quali amministratori di l' , di compensi determinati addirittura per un triennio, senza che fosse stata esposta alcuna considerazione di budget e di flussi prospettici in entrata, appare abusiva e foriera di danno.

Nessuna prassi consolidata – quale peraltro documentata dai resistenti, e la quale ha sviato lo stesso Collegio sindacale come si legge al verbale del CdA del /3/2023, in cui esso riteneva i soci di D legittimati a votare all'assemblea di l' – giustifica una così grave violazione dei doveri gestori degli amministratori. Il contratto sociale, una volta stipulato, opera come regola obiettiva, rimanendo immutato anche se muti la compagine concreta, e imponendosi a chiunque entri nella società, così che già per questa ragione ontologica non può darsi ingresso a mutamenti di



fatto; inoltre lo Statuto viene depositato al registro delle Imprese, e la pubblicità è posta in ultima analisi a garanzia della trasparenza dei rapporti fra imprese e fra operatori commerciali, dato che i protagonisti del mercato devono potere confidare sulla rispondenza delle regole pubblicate alla vita sociale. In ogni caso, sotto il profilo soggettivo, quand'anche i resistenti avessero potuto confidare fino al 2020 nel perpetuarsi di prassi contrarie allo statuto, per le quali D , pur presente alle assemblee di 1 , permetteva ad essi di votare in sua vece, ad essi divenne subito chiaro che la cessazione, da parte di D , di tale comportamento, imponeva di agire secondo le regole. Invero, di ciò si resero conto già all'assemblea di 1 del 16/12/2021, quando, presenti anche quali soci di D , a fronte della esplicita astensione dal voto del rappresentante di D (che non si limitò, come aveva fatto negli anni precedenti, a rimanere silente), non si avventurarono a votare i compensi, come avevano appunto fatto negli anni precedenti, ma denunciarono la violazione delle regole di D e si riservarono di agire.

Tanto riguarda il *fumus boni iuris*, ma, per quanto attiene al pericolo di danno richiesto dalla fattispecie, rileva anche sotto la specie del *periculum in mora*. Le condotte censurate sono state il varco per il riconoscimento e il pagamento di compensi in misura che allo stato appare in *fumus* eccessiva o comunque non giustificata; con riguardo alla deliberazione 3/3/2023 – 4/3/2023, i resistenti hanno già percepito il compenso 2022 e le prime due tranches del compenso 2023, ed è importante che ulteriori emolumenti non siano corrisposti se non sulla scorta di decisioni adeguatamente ponderate e motivate e legalmente assunte.

Pertanto si pronuncia la revoca.

Si regolano le spese: parte ricorrente soccombe su una domanda, che peraltro non ha impegnato soverchiamente le difese delle controparti, ed è vittoriosa su quella di revoca, che ha dato il maggiore aggravio all'onere difensivo. Anche la revoca è suscettibile di permanere pur in mancanza di incardinamento del merito. Pertanto si liquida a carico della parte soccombente con compensazione di un terzo nei confronti della ricorrente; la società I s.r.l. è invece totalmente vittoriosa rispetto alle domande che la coinvolgono. Si tiene conto del mancato svolgimento di attività della fase istruttoria e della complessità della causa.

#### P.Q.M.

visto l'art. 700 c.p.c. e l'art. 2476 comma 3 c.c.

rigetta la domanda di revoca dei diritti particolari dei resistenti Z e F quali soci di D s.r.l.;

revoca gli amministratori di I S.r.l. F e Z ;



pone a carico dei medesimi per due terzi le spese della ricorrente, compensando il resto; liquida il dovuto per ricorrente in euro 3.500,00 in compensi, euro 1.063,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;

pone a carico dei medesimi le spese della resistente I s.r.l. per euro 5.250,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;

termini di legge per l'eventuale merito.

Si comunichi

Venezia, 16/7/2023

Il giudice  
dr. Lina Tosi

